

Edizione di giovedì 24 aprile 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il trattamento tributario dei costi c.d. "black list"](#)

di **Davide De Giorgi, Raffaello Fossati**

ACCERTAMENTO

[Prova ad ampio raggio contro il redditometro](#)

di **Nicola Fasano**

ACCERTAMENTO

[Le novità degli studi di settore per il 2013 \(2a parte\)](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Le agevolazioni per i ricercatori rientrati in Italia e per i cittadini UE che si trasferiscono in Italia e il modello Unico PF](#)

di **Luca Mambrin**

IVA

[Condizioni per la non imponibilità Iva degli stampi di produzione e regime intrastat](#)

di **Marco Peirolo**

BUSINESS ENGLISH

[Default, Insolvency, Bankruptcy: come tradurre "fallimento" in inglese?](#)

di **Eugenio Vaccari, Stefano Maffei**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il trattamento tributario dei costi c.d. "black list"

di **Davide De Giorgi, Raffaello Fossati**

L'**articolo 110**, comma 10 e 12-bis, del Tuir stabilisce una **presunzione RELATIVA di deducibilità** delle spese e dagli altri componenti negativi delle operazioni intercorse con imprese estere residenti o localizzate in Stati o territori esteri in ragione del livello di **tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, ovvero della **mancanza di un adeguato scambio di informazioni**, ovvero di altri criteri equivalenti.

A contrariis tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

Il fine del decreto consiste nell'individuazione di una **serie di Stati o territori** esteri in ragione del livello di **tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, ovvero della **mancanza di un adeguato scambio di informazioni**, ovvero di altri criteri equivalenti.

In attesa di una rivisitazione "organica" dell'individuazione dei territori "non white list" il **driver** di riferimento è il **D.M. 23 gennaio 2002** (pubblicato in G.U. Del 4 febbraio 2002), oggetto di successive modificazioni ed integrazioni a seguito dell'emanazione dei decreti ministeriali D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato in G.U. del 3 aprile 2002); D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato in G.U. del 14 gennaio 2003); D.M. 27 luglio 2010 (pubblicato in G.U. del 4 agosto 2010) e D.M. 11 gennaio 2013 (pubblicato in G.U. del 25 gennaio 2013).

Tale **presunzione** può essere utilmente **superata dal contribuente**, a condizione che questi **provi alternativamente** che le imprese estere svolgono un'**attività economica effettiva**, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un **effettivo interesse** economico, oltre alla circostanza indefettibile della concreta esecuzione della fornitura.

Il delineato regime di deducibilità è completato dall'obbligo di **SEPARATA indicazione** di detti costi "paradisiaci" nel **Modello UNICO SC 2014**.

È dunque previsto l'**obbligo** per i contribuenti di **INDICARE** una variazione in aumento del reddito imponibile, evidenziata, per quanto riguarda il Modello UNICO 2014 SC, nel rigo **RF29**, indicando le spese e gli altri componenti negativi in commento, e contestualmente, una variazione in diminuzione evidenziata nel rigo **RF52** per le operazioni considerate deducibili.

A fronte della **VIOLAZIONE del citato obbligo dichiarativo** (ma ricorrendo le c.d. esimenti), **la sanzione**, a parere dell'Amministrazione finanziaria, è ora comminata dal D.Lgs. 18 dicembre

1997, n. 471, art. 8, comma 3-bis, il quale prevede *“una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000”*.

La suddetta sanzione sembrerebbe **NON proporzionale** se si considera irrogata a fronte di un **mancato adempimento dichiarativo** che si palesa in una variazione in aumento e in una corrispondente variazione in diminuzione, di modo che le due variazioni di segno contrario vengano a compensarsi tra loro **senza generare né materia imponibile né, conseguentemente, maggiore imposta**.

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con una pronuncia sul punto, sostanzialmente ribaltando l'orientamento espresso dall'Amministrazione finanziaria in tema di sanzioni.

I Giudici, con la **sent. n. 26298 del 29 dicembre 2010** (emessa in riferimento ad annualità precedenti al 2007), **da un lato** confermano che **la mancata separata indicazione** di tali costi in dichiarazione **non esplica più effetti negativi in ordine alla deducibilità** degli stessi, e **dall'altro** concludono che la **sanzione pari al 10%** di tali costi con un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 50.000,00 deve essere irrogata *“soltanto qualora l'impresa avente sede in Italia non provi le circostanze che le danno diritto alla deduzione, in deroga al principio generale d'indeducibilità del costo di merci importate da Paesi black list. Ciò significa che l'an debeatur di tale sanzione, e la misura di essa, dipendono dall'esito del giudizio di rinvio, concernente la prova delle circostanze che consentirebbero la deduzione, in tutto o in parte, di dette spese. Mentre la sanzione da euro 258 a euro 2.065, comminata dall'articolo 8, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 per la violazione formale costituita dall'omessa indicazione separata di esse in dichiarazione, residuerebbe solo nel caso in cui la suddetta prova risulti fornita”*.

Tra l'altro, la disciplina dei costi “paradisiaci” potrebbe rivelarsi, in alcuni casi, non compatibile con la clausola di “non discriminazione” presente in alcune convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. Sul punto si rimanda a Euroconference News: “Le Convenzioni contro le doppie imposizioni e i rapporti con le disposizioni tributarie del Tuir”, mercoledì, 5 marzo 2014, di Davide De Giorgi e Raffaello Fossati.

ACCERTAMENTO

Prova ad ampio raggio contro il redditometro

di **Nicola Fasano**

Redditometro k.o. se il contribuente **dimostra l'entità e la durata del possesso** di redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte. **Non è invece sufficiente**, ai fini della prova contraria rispetto al reddito sintetico accertato dall'Ufficio, **la documentazione della generica disponibilità** di redditi legittimamente esclusi da tassazione ordinaria, per un ammontare tale da poter "fronteggiare" il maggior reddito presunto dall'Ufficio sulla base del "vecchio" redditometro. Sono queste le conclusioni che si possono trarre dalla [sentenza della Cassazione n. 8995 del 18/4/2014](#).

Nel caso di specie, in particolare, i giudici d'appello, riformando la sentenza di primo grado, avevano concluso che l'Ufficio aveva errato nel considerare rilevante ai fini del redditometro un'autovettura che non era nella disponibilità del contribuente, e che, in ogni caso, il contribuente **aveva dimostrato di avere avuto nella propria disponibilità**, in relazione agli anni in questione (1998 e 1999), redditi esenti (o comunque, aggiungiamo noi, soggetti a ritenuta a titolo di imposta), derivanti da **disinvestimenti azionari**, per £ 51.100.000 e per £ 106.067.670.

L'Agenzia delle entrate aveva impugnato tale sentenza sostenendo che i giudici d'appello avevano errato nel ritenere sufficiente ad escludere la presunzione di maggior reddito la prova, fornita dal contribuente, della disponibilità, nel periodo in contestazione, di redditi esenti (nella specie, per disinvestimenti azionari) senza che risultasse altresì **la prova che detti redditi erano stati effettivamente utilizzati per coprire le spese contestate** sulla base del "vecchio" redditometro, ai sensi dell'art. 38, d.p.r. 600/1973 nella versione ante modifiche del d.l. 78/2010.

La Cassazione, ritiene **fondata, entro certi limiti, la censura dell'amministrazione** finanziaria. Secondo i giudici di legittimità, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia **l'art. 38 citato prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione"**.

La norma chiede dunque qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, **pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate**, chiede tuttavia

espressamente una **prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)**. In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, **escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario**, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascrivere a redditi non dichiarati.

La Cassazione inoltre aggiunge che la prova documentale richiesta dalla norma in esame **non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari** facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame (quindi **non il loro semplice “transito”** nella disponibilità del contribuente).

Per suffragare ulteriormente tale impostazione, peraltro, nella pronuncia in esame viene espressamente citata, *ad abundantiam*, la **“nefasta” sentenza Cassazione n.6813/2009**, sempre richiamata dall’amministrazione finanziaria o in sede di motivazione dell’avviso di accertamento o nell’ambito del contenzioso, in cui la Corte in relazione all’accertamento sintetico del reddito, con riferimento a spese per incrementi patrimoniali, ha richiesto la **dimostrazione di quel “nesso eziologico”** fra redditi esclusi da tassazione e incremento patrimoniale **nella pratica quasi impossibile da fornire**.

Tanto premesso, la Cassazione specifica come dalla sentenza impugnata oggetto del giudizio **non risulta accertato che il contribuente abbia fornito idonea prova, tantomeno documentale, della “durata” del possesso** dei suddetti redditi esenti, prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Rinvia pertanto la decisione della questione ad altra sezione della CTR.

Solo **qualche breve considerazione** per provare a fare ordine sulle tematiche oggetto della sentenza e sulle conclusioni a cui la Cassazione arriva nella pronuncia in commento, con la premessa che il contribuente non si è costituito nel giudizio (il che pare aver pesato non poco nella decisione dei Supremi giudici):

- In via generale, si deve evidenziare che, come più volte affermato anche dalle Entrate (cfr. per esempio la circolare 49/E/2007), la **prova contraria** rispetto al maggior reddito sintetico, anche nel “vecchio” redditometro può essere fornita **non solo** con redditi **esenti** o soggetti a **ritenuta alla fonte**, ma **anche ricorrendo a fattispecie differenti** (donazioni di familiari, utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali ecc.);

- Nella pronuncia in esame pare **definitivamente superato**, nonostante l'equivoco (e inconferente) richiamo alla sentenza 6813/2009, l'approccio secondo cui il contribuente è tenuto a dimostrare l'esistenza del **nesso eziologico** fra redditi esclusi da tassazione e spese presunte dal Fisco sulla base dei coefficienti redditometrici (o a fronte di incrementi patrimoniali su cui, in modo ancor più netto si è espressa la recente sentenza [6396 del 19/3/2014](#)): il contribuente deve dimostrare solo il possesso di redditi o somme esclusi da tassazione per un **periodo congruo e utile a far ragionevolmente presumere** che quei redditi e quelle somme siano state impiegate a fronte del tenore di vita **presuntivamente determinato** dal redditometro;
- Una simile impostazione vale anche per il **"nuovo" redditometro**, sia con riferimento alle c.d. "spese per elementi certi" che vengono determinate sulla base delle medie Istat, sia a fronte delle spese certe ed effettive (nonché delle quote di risparmio accumulate nell'anno) che saranno contestate, con l'ulteriore precisazione che il Fisco per i controlli relativi agli anni **dal 2011 in poi conoscerà nel dettaglio anche i saldi degli investimenti finanziari** di ciascun contribuente. Il che, da un lato, potrebbe rendere **più difficile la difesa del contribuente** (nel caso in cui, per esempio, somme disinvestite in una gestione patrimoniale, siano state poi reinvestite in altra forma di gestione patrimoniale, restando sostanzialmente invariati gli importi complessivamente investiti, è evidente che tali somme non potranno essere usate per confutare il maggior reddito sintetico) ma dall'altro, dovrebbe consentire al Fisco **accertamenti più mirati**, evitando che siano selezionati soggetti che, magari, a fronte di **incrementi patrimoniali apparentemente sproporzionati** rispetto al reddito dichiarato, abbiano uno **speculare decremento dei risparmi e degli investimenti finanziari**. Con la speranza che, in questi casi, gli Uffici **non richiedano la prova a ritroso**, e spesso "diabolica", di come e quando i risparmi e gli investimenti finanziari siano stati costituiti, (prassi abbastanza diffusa negli accertamenti da "vecchio" redditometro). E' evidente, in definitiva, che se trattasi di risparmi **accumulati in anni non più accertabili** il Fisco non possa muovere più **alcuna contestazione in merito**.

ACCERTAMENTO

Le novità degli studi di settore per il 2013 (2a parte)

di **Giovanni Valcarenghi**

In un [precedente intervento](#) abbiamo ricostruito la **situazione del “cantiere” degli studi di settore** per il 2013, evidenziando come le modifiche ad oggi note riguardano l'introduzione di ulteriori **indicatori di coerenza** economica, finalizzati ad intercettare anomalie nella segnalazione dei dati rilevanti ai fini degli studi.

Vediamo ora, nel dettaglio, **in cosa consistono le novità**.

L'indicatore di coerenza **“Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”** si applica alle imprese che indicano il valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In particolare, il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale è diverso da zero; ciò significa che l'attività svolta non è normalmente interessata da tale posta.

L'indicatore di coerenza **“Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi”** si applica alle imprese che indicano nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore un valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi, risulta minore di zero. L'indicatore si applica se il codice di attività principale e quelli delle attività secondarie indicati nel modello studi di settore appartengono ad un elenco di studi specificamente individuati.

L'indicatore di coerenza **“Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”** si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, un valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, risulta minore di zero.

L'indicatore di coerenza **“Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni**

strumentali” si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, un valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non indicano spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria è maggiore di zero e le spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto, sono pari a zero.

L’indicatore di coerenza **“Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti”** si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, la presenza di ammortamenti e non indicano un valore dei beni strumentali in proprietà. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, degli ammortamenti è maggiore di zero e il valore dei beni strumentali in proprietà è pari a zero.

L’indicatore di coerenza **“Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro”** si applica alle imprese che indicano, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non indicano il numero e/o la percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione. In particolare il contribuente risulta incoerente quando il valore, indicato nel modello degli studi di settore, degli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro risulta maggiore di zero e il numero e/o la percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione risultano pari a zero.

La struttura degli indici è tale per cui appare evidente la **cautela necessaria alla compilazione** delle informazioni da indicare nel modello di raccolta dati. Ad esempio, ove il soggetto non conduca più **beni in leasing** (in quanto **riscattati nel precedente 2012**) dovrà avere cura di indicare il bene strumentale (sempre per il valore di acquisto della società concedente) **nel rigo dei beni strumentali “ordinari”**, a pena di vedersi “contestare” la differente appostazione nel rigo dei beni in locazione finanziaria.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le agevolazioni per i ricercatori rientrati in Italia e per i cittadini UE che si trasferiscono in Italia e il modello Unico PF

di Luca Mambrin

Il **D.L. 185/2008** e la **Legge 238/2010** hanno previsto particolari incentivi sotto forma di **parziale imponibilità del reddito** a favore di alcuni soggetti, quali **docenti e ricercatori** che abbiano svolto documentata attività di docenza o ricerca all'estero o di soggetti che abbiano svolto **attività di lavoro all'estero post lauream** o che abbiano **svolto all'estero attività di studio** conseguendo un **titolo accademico e deciso di rientrare in Italia**. In particolare:

a) Ricercatori residenti all'estero rientrati in Italia

Per effetto dell'art. 17, comma 1 del D.L. 185/2008 a decorrere dal 1° gennaio 2009 i ricercatori e docenti universitari che dal **29 novembre 2008** fino al **31 dicembre 2013** iniziano a svolgere attività di ricerca in Italia possono godere di un'agevolazione sul reddito di lavoro dipendente e assimilato o di lavoro autonomo conseguito in Italia. Tali redditi infatti concorrono alla formazione del **reddito complessivo Irpef nella misura del 10% del loro ammontare**; tale agevolazione spetta per tre periodi d'imposta a partire dall'anno in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia.

b) Cittadini UE che si trasferiscono in Italia

La Legge **238/2010** ha previsto alcune agevolazioni fiscali per lavoratori che rientrano in Italia dall'estero; il successivo **D.L. 216/2011** è intervenuto modificando la norma, ampliando il periodo temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso al beneficio e stabilendo che tale beneficio compete fino al periodo d'imposta 2015.

Il D.M. del 3 giugno 2011 ha **disciplinato poi l'ambito soggettivo di applicazione della norma**: possono beneficiare dell'incentivo **i cittadini dell'Unione Europea** nati dopo il 1 gennaio 1969 **che vengono assunti o che avviano un'attività d'impresa o lavoro autonomo in Italia** trasferendo il proprio domicilio e la propria residenza **entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività**.

Condizione necessaria per aver accesso all'agevolazione in questione è quella di **aver svolto all'estero un'attività di lavoro post lauream** o un'attività **di studio conseguendo un titolo accademico e decidere di fare rientro in Italia**.

In particolare possono godere dell'agevolazione i soggetti che hanno svolto attività lavorativa all'estero e che **dalla data del 20 gennaio 2009**:

- siano **in possesso di un titolo di laurea**;
- abbiano **risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia**;
- negli ultimi **due anni** o più abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.

Possono godere dell'agevolazione anche i soggetti che hanno **svolto attività di studio all'estero** e che a partire **dalla data del 20 gennaio 2009**:

- abbiano **risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia**;
- negli ultimi **due anni** o più abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Come precisato nella [C.M. 14/E/2012](#) tali requisiti devono essere posseduti a **decorrere dal 20 gennaio 2009** (e **non alla data** del 20 gennaio 2009, come originariamente prevedeva la norma). Pertanto, anche i cittadini dell'Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che abbiano maturato i requisiti a partire dal 20 gennaio 2009 e, successivamente, siano stati assunti ovvero abbiano avviato un'attività di lavoro autonomo o d'impresa in Italia, possono accedere all'agevolazione, ferma restando la decorrenza dei benefici fiscali dal 28 gennaio 2011. In sostanza, può accedere al beneficio chi aveva i requisiti al 20 gennaio 2009 o chi li matura anche successivamente a tale data e comunque prima di essere assunto; l'agevolazione spetta fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

In presenza dei requisiti richiesti, i **redditi di lavoro dipendente** (o i redditi d'impresa e di lavoro autonomo) concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura **del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori**.

Da un punto **di vista operativo** le agevolazioni descritte possono essere **riconosciute direttamente dal datore di lavoro** (se lavoratore dipendente) ovvero potranno essere richieste in sede di **presentazione del modello Unico** (o del modello 730).

Nel caso in cui l'agevolazione **sia già stata riconosciuta dal datore di lavoro** allora nel **modello CUD** (al punto 1) rilasciato al lavoratore deve essere indicato **il reddito già ridotto** a seconda della tipologia di agevolazione che si usufruisce mentre **nelle annotazioni** dello stesso modello CUD deve essere indicato l'importo che **non ha concorso** alla formazione del reddito. Il contribuente (lavoratore dipendente) nella compilazione del modello Unico non dovrà barrare la casella "Casi particolari" e dovrà indicare l'importo indicato nel CUD nei righe da RC1 a RC3 del quadro RC.

Nel caso in cui il datore di lavoro **non abbia riconosciuto l'agevolazione** allora nel modello CUD rilasciato al lavoratore al punto 1 deve essere indicato **il reddito erogato (senza tener**

conto dell'agevolazione) mentre nelle **Annotazioni (con il codice BM** per lavoratori e lavoratrici e il **codice BC** per docenti e ricercatori) deve essere indicata la quota **non imponibile del reddito**.

In tali circostanze il contribuente deve barrare la casella **“Casi particolari”** prevista nella **sezione I** del quadro **RC** **indicando rispettivamente i codici:**

- **“1”** se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista **per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero;**
- **“2”** se si **fruisce in dichiarazione dell'agevolazione** prevista per **i docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero, mentre nei righe da RC1 a RC3 dovrà essere indicato **il reddito l'importo riportato al punto 1 del modello CUD ridotto dell'importo indicato nelle Annotazioni.**

IVA

Condizioni per la non imponibilità Iva degli stampi di produzione e regime intrastat

di **Marco Peirolo**

Lo **sviluppo degli stampi di produzione** è un'attività che deve essere correttamente inquadrata quando viene svolta per conto di imprese di altri Stati membri dell'Unione europea.

Si tratta, infatti, di stabilire se l'importo addebitato al committente comunitario a **titolo di rimborso** delle spese sostenute per la realizzazione dello stampo sia soggetto allo **stesso regime** delle cessioni dei beni prodotti con lo stampo, cioè alla non imponibilità IVA di cui all'**art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993**, applicata quando i beni sono trasportati/spediti in altro Stato membro a favore di un soggetto IVA.

Il contributo per la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi) dello stampo assume **natura intracomunitaria** e, pertanto, deve essere fatturato in regime di non imponibilità quando (**C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.2.3**):

- tra il committente e l'operatore nazionale venga stipulato **un unico contratto d'appalto** avente ad oggetto **sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni** che con esso si producono. In via generale, per la stipula dei contratti d'appalto non è prevista alcuna forma particolare per il perfezionamento della volontà delle parti; tuttavia, la possibilità di beneficiare della non imponibilità risulta espressamente subordinata all'**esistenza di un contratto d'appalto**, sicché la **forma scritta** sembrerebbe l'unica idonea sul piano probatorio;
- lo stampo, a fine lavorazione, venga **inviato nell'altro Paese comunitario**, a meno che, in conseguenza dell'ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia **distrutto** o sia **divenuto ormai inservibile**.

Qualora ricorrano tali presupposti, la lavorazione dello stampo si considera **accessoria alla cessione intracomunitaria** dei beni, per cui:

- il corrispettivo pagato per lo stampo rappresenta un'**anticipazione dell'intero prezzo** (**R.M. 4 gennaio 1980, n. 412178 e R.M. 9 luglio 1980, n. 421221**);
- la suddetta prestazione **non assume un'autonoma configurazione giuridica** né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione dei modelli INTRASTAT (**circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2010, n. 43, § 9**).

Il **corrispettivo relativo alla realizzazione dello stampo** può essere fatturato separatamente o indicato in fattura distintamente dai beni oggetto di cessione, oppure ricompreso nel corrispettivo relativo alla cessione dei beni. In particolare (C.M. n. 13-VII-15-464/1994, § B.15.1):

- nel primo caso, il **modello INTRA 1-bis** deve essere compilato, **ai fini fiscali**, con riferimento al periodo di registrazione della fattura. **Ai fini statistici**, invece, occorre aggiungere il valore dello stampo **in misura proporzionale** alle singole forniture dei beni, riepilogate nei corrispondenti elenchi;
- nel secondo caso, il valore dello stampo proporzionalmente aggiunto a quello dei beni oggetto di cessione **non deve essere autonomamente dichiarato nel modello INTRA 1-bis**, ai fini sia fiscali sia statistici, risultando “assorbito” nel valore dei beni.

Qualora, invece, non ricorrano i citati presupposti, lo sviluppo dello stampo richiesto dal committente stabilito in altro Stato membro configura l'esecuzione di una **prestazione di servizi “generica”**, che deve essere:

- **fatturata**, ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, con l'annotazione “inversione contabile”;
- **riepilogata nel modello INTRA 1-quater** (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/2010, § 9).

In quest'ultima ipotesi, resta inteso che la cessione intracomunitaria dei beni realizzati con lo stampo è soggetta al regime di non imponibilità e deve essere dichiarata nel modello INTRA 1-bis.

BUSINESS ENGLISH

Default, Insolvency, Bankruptcy: come tradurre “fallimento” in inglese?

di **Eugenio Vaccari, Stefano Maffei**

Ogni crisi economica implica per le imprese (*business entities*) profonde **difficoltà**, soprattutto

- fornitori (*suppliers*),
- finanziatori (*lenders*),
- dipendenti (*employees*)
- e consumatori (*customers*).

Nelle Università inglesi e statunitensi il tema del **fallimento dell'impresa** è oggetto della materia denominata **Corporate Insolvency Law** o **Bankruptcy Law**. Sul proprio profilo *LinkedIn*, il commercialista italiano esperto in crisi d'impresa e in risanamento d'impresa, potrà definirsi anche *Expert in Debt Restructuring Procedures*, oppure *Expert in Business and Corporate Rescue*.

Familiarizziamo ora con alcuni **termini inglesi** utili per esprimere l'**impossibilità di fare fronte ai propri debiti**.

Il sostantivo **default** (letteralmente “mancanza”) sottolinea proprio il mancato rispetto di un impegno di pagamento. Un *mortgage default* è il caso di colui che non sia in grado di corrispondere le rate del proprio mutuo. Nel caso di un prestito bancario, si parla di **loan default**. A proposito della recessione di alcune aree dell'Eurozona, capita di leggere che *In 2011, there was a significant increase in the number of corporate defaults in Southern Europe*. Attenzione: *to default* è utilizzato anche come verbo e regge la preposizione *on*: *The giant food company Parmalat defaulted on its debt in 2002*.

Il *default* di un pagamento è il primo segno delle difficoltà in cui versa una *business entity*. Le imprese in crisi sono talvolta descritte sulle riviste specializzate come *distressed*, *walking-dead* o *zombie companies* poiché, dovendo impegnare il proprio fatturato per ripagare i debiti, non sono in grado di rimanere competitive sul mercato. Ma un'impresa in crisi non è ancora un'impresa “fallita”.

Per tradurre “fallire” suggeriamo di utilizzare **to go bankrupt**. Ecco un esempio: *The company is deep in debt and is likely to go bankrupt soon* (la società è piena di debiti ed è probabile che

fallisca presto). Il termine *bankruptcy* è impiegato laddove sussista una ufficiale certificazione di fallimento ad opera di un giudice, il quale deve ritenere che *the company is unable to pay its debts as they fall due* (la società non è in grado di pagare i debiti alle scadenze previste) *or that the value of its assets is inferior to its liabilities* (in sostanza, che il valore delle passività eccede il valore dell'attività).

La dichiarazione di fallimento è solitamente emessa a seguito di una richiesta da parte del debitore o dei creditori: *The company creditors filed for bankruptcy immediatly after the resignation of the board of directors* (traduzione libera: i creditori della società hanno portato i libri in Tribunale subito dopo le dimissioni del consiglio di amministrazione). Attenzione, inoltre, a non utilizzare l'aggettivo **insolvent** come sinonimo di **bankrupt**. *A company is insolvent* quando non è in grado di pagare i propri fornitori in un dato momento, ma l'insolvenza può essere solo temporanea.

Da ultimo, evitate con cura l'utilizzo errato del **falso amico to fail** che, pur esprimendo il concetto di insuccesso, è completamente estraneo al tema delle procedure concorsuali. Così, ad esempio, il praticante svogliato *has failed to pass the bar exam for the second time* (è stato respinto all'esame di abilitazione alla professione di avvocato per la seconda volta). Allo stesso modo, **failure non significa fallimento** e non va usato come sinonimo di *bankruptcy*. Al contrario, *failure* traduce sia il concetto di malfunzionamento (ad es: *computer failure* o *power failure*) oppure, specialmente nel diritto penale, quello di omissione e reato omissivo (*failure to act*).

Per spunti e terminologia sull'inglese commerciale visitate il sito di EFLIT: www.eflit.it.